

Regolamento per la concessione di contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati - (art. 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990)

Capo I

Norme generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2

Osservanza delle norme regolamentari

1. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai provvedimenti conseguenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

Pubblicità e diffusione del regolamento

1. La Giunta Provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità provinciale.

Art. 4

Tipologia e natura delle provvidenze

1. Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti possono articolarsi in forma di:
 - **contributi**, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Provincia si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
 - **vantaggi economici**, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della

Provincia, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti provinciali.

2. Le provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione del corrispettivo per l'uso dei beni immobili provinciali solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegue statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro.

Art. 5

Limiti oggettivi del regolamento

1. Il presente regolamento si applica limitatamente alle agevolazioni e alla concessione di contributi e vantaggi economici in esso considerati.

Capo II

Procedure

Art. 6

Modalità di determinazione delle provvidenze

1. Le domande di provvidenze finanziarie ed economiche devono pervenire alla Provincia entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno sottoscritte dal legale rappresentante, tranne richieste eccezionali e di rilevante importanza.
2. Le domande devono essere corredate da:
 - Statuto
 - Relazione sulle attività svolte nell'anno o negli anni precedenti
 - Programmazione relativa alle attività da svolgere
3. La Giunta Provinciale può modificare i termini di scadenza per esigenze derivanti da proprie evenienze sopraggiunte ed imprevedibili.

Art. 7

Formazione dei piani di riparto

1. Le richieste di provvidenze finanziarie ed economiche sono assegnate agli uffici delle aree indicate negli articoli 14-15-16-17 e 18 del presente regolamento.
2. Gli uffici istruiscono le istanze, le quali vengono avviate alla competente commissione consiliare (VI), che provvede a compilare un prospetto riepilogativo assegnando a ciascuna attività di intervento il relativo contributo.
3. Il Consiglio Provinciale approva, con apposito atto deliberativo, le proposte della commissione consiliare.

4. Il dirigente liquida i contributi secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 8

Destinatari delle provvidenze

1. Le concessioni di contributi di cui al presente regolamento possono essere disposte dall'Amministrazione Provinciale a favore:
 - a. di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano, di norma a livello intercomunale, a beneficio della comunità provinciale;
 - b. di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano la loro attività senza fine di lucro e iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità provinciale;
 - c. di associazioni non dotate di personalità giuridica e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità provinciale. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 12 mesi, la richiesta dell'intervento. Le associazioni di volontariato devono essere iscritte negli elenchi di cui all'art. 6 della legge 11.8.91, n. 266.

Art. 9

Richieste di ammissione alle provvidenze

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Presidente della Provincia, devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.
2. Le istanze presentate sull'allegato modello sub lettera a) dovranno contenere le indicazioni stabilite dai successivi articoli e la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, riferita:
 - a. all'assenza di cause ostantive alla concessione di contributi per lo svolgimento di attività imprenditoriali ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge 19.3.1990, n. 55;
 - b. alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;
1. Le richieste degli enti pubblici e privati, delle associazioni, finalizzate alla concessione di interventi finanziari quale concorso per l'effettuazione delle loro attività ordinarie annuali, devono essere, comunque, corredate da:

- a. copia dello statuto vigente del soggetto richiedente, ove non sia già in possesso dell'Ente;
 - b. copia dell'ultimo bilancio di esercizio, in quanto richiesto per legge, con le relazioni che lo accompagnano, ovvero adeguata documentazione; per i soggetti che costituiscono articolazioni operative autonome di persone giuridiche che hanno struttura sovraprovinciale e che, come tali, assolvono agli obblighi civilistici e fiscali: copia del bilancio e delle relazioni approvate dagli organi sociali competenti per l'attività riguardante l'ambito provinciale;
 - c. relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli eventualmente ricavabili dalle attività a pagamento.
1. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono, in ogni caso, essere accompagnate da:
- a. statuto;
 - b. bilancio;
 - c. relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziative delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;
 - d. preventivo delle spese e dei mezzi previsto per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.
1. Nei preventivi e nei rendiconti delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni alle quali concorre la Provincia, devono essere comprese, ed indicate separatamente, le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dell'ente o associazioni organizzative nonché oneri riferiti all'uso dei materiali, attrezzature ed attività dei quali il soggetto organizzatore dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dalla Provincia o da altri enti pubblici o privati.
2. Nel caso in cui le istanze presentate, pur meritevoli di attenzione, non contengano adeguata documentazione, la commissione consiliare può richiedere l'integrazione, da presentarsi entro 15 giorni.

Art. 10

Modalità di erogazione delle provvidenze

1. L'erogazione delle provvidenze è disposta nel seguente modo:

A) contributi per le attività annuali:

- a. il 50% entro il 30 giugno a presentazione di documentazione secondo il modello allegato di cui alla lettera B) giustificativa;
- b. la parte residua entro il 15 dicembre a presentazione di relazione consuntiva dell'attività e delle spese, debitamente documentate, accompagnate dal rendiconto della destinazione del contributo provinciale, secondo il modello allegato di cui alla lettera C);

B) contributi per attività specifiche e/o iniziative:

- a. a presentazione di relazione consuntiva sull'attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute, secondo il modello allegato di cui alla lettera D).
1. In casi particolari, per il contributo di cui alla lettera B) è consentita la possibilità di erogare un'anticipazione fino al 100% del suo ammontare se specificamente richiesto e motivato nella domanda.

Art. 11

Criteri di concessione

1. Il Consiglio Provinciale tenuto conto delle risorse stanziare in bilancio e delle richieste istruite dalla Provincia, approva il piano di assegnazione sulla base dei seguenti criteri:
 - A. per le attività annuali:
 - a. assenza di fini di lucro negli scopi statutarî;
 - b. utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e delle attività svolte;
 - c. coincidenza delle attività svolte con gli interessi generali della comunità provinciale;
 - d. incidenza del volontariato nelle attività dirette al perseguimento degli scopi associativi;
 - A. per attività specifiche e singole iniziative:
 - a. rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
 - b. conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;
 - c. valenza e ripercussione territoriale;
 - d. dichiarazione dell'entità di un eventuale autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative e attività a carattere solidaristico e assistenziale;

e. dichiarazione dell'entità di eventuali altri finanziamenti di provenienza pubblica.

Art. 12

Condizioni generali di concessione

1. La Provincia resta esclusa da ogni forma di responsabilità derivante da rapporti dei beneficiari con soggetti terzi;
2. I beneficiari delle provvidenze erogate sono tenuti ad evidenziare nel materiale promozionale pubblicitario delle manifestazioni il concorso della Provincia alla realizzazione delle stesse.

Art. 13

Campo di applicazione

1. Le concessioni di cui al presente regolamento sono erogate, a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:
 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente
 - Attività culturali, celebrative ed educative
 - Attività umanitarie, socio-assistenziali e del Volontariato
 - Promozione e sviluppo del turismo
 - Attività sportive, ricreative e del tempo libero

Art. 14

Tutela e valorizzazione dell'ambiente

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio provinciale, sono principalmente finalizzati:
 - a. al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b. alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c. alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Le provvidenze sono erogate a favore di soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio provinciale, che annoverano fra le loro finalità la tutela e il corretto arricchimento dell'ambiente, dei suoi valori culturali e del suo patrimonio naturale e che perseguono tali

obiettivi in modo continuativo e senza fini di lucro. Particolare considerazione è riservata alle forme associative del volontariato specifico.

Art. 15

Area delle attività culturali ed educative

1. Gli interventi della provincia sostengono le attività e le iniziative culturali ed educative dei soggetti pubblici e privati.
2. Le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l'utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.
3. Sono ammissibili:
 - a. attività ordinarie svolte per il raggiungimento degli scopi propri dei soggetti richiedenti, in quanto attività concorrenti alle finalità più generali perseguite dalla provincia;
 - b. iniziative singole di particolare significatività e rilevanza per la comunità provinciale e per il suo patrimonio storico-culturale;
 - c. acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alla valorizzazione di beni culturali;
 - d. acquisto, ristrutturazione e restauro di beni immobili destinati a strutture espositive, bibliotecarie, musicali o a centri culturali;
 - e. acquisto di opere di particolare interesse provinciale; il parere per l'acquisto sarà formulato da un comitato di tre esperti nominati ogni quattro anni dal Presidente della Provincia;
 - f. pubblicazione di opere intese a valorizzare la storia, il folklore, la cultura e la ricerca scientifica della provincia di Foggia; il parere su dette pubblicazioni sarà formulato da un comitato scientifico di tre esperti nominati ogni quattro anni dal Presidente della Provincia.

Art. 16

Area delle attività umanitarie, socio-assistenziale e del volontariato

1. Gli interventi della Provincia sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio provinciale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico.

2. Sono assistibili attività e/o iniziative specifiche purché aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale ovvero, se attinenti all'area assistenziale, abbiano, di norma, per l'ampiezza degli interessi coinvolti, rilevanza sovracomunale.

Art. 17

Area della promozione e sviluppo del turismo

1. Gli interventi della Provincia per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell'immagine della Provincia, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della comunità provinciale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico.
2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio provinciale, che, con la loro attività ordinaria e/o con singole iniziative, perseguono, senza fini di lucro, la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio provinciale.

Art. 18

Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero

1. Gli interventi della Provincia per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. La Provincia interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.
3. La Provincia può concedere contributi una-tantum ai soggetti di cui al precedente comma 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza anche a livello professionistico che concorrono alla promozione della pratica sportiva.

CapoIII

Provvidenze diverse

Art. 19

Interventi straordinari

1. Per iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non corrente e per le quali sussiste un interesse generale improcrastinabile tale da giustificare un intervento della

Provincia, la Giunta può disporre assegnazione di provvidenze straordinarie con prelievo dalle riserve previste all'uso nei piani di riparto di cui all'art. 7.

Art. 20

Patrocinio

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Provinciale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Presidente dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio è concesso dal Presidente o dall'Assessore delegato previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Provinciale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 13;
- c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: CON IL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Art. 21

Premi di rappresentanza

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Presidente e o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folkloristiche o con altri fini sociali.

Art. 22

Utilizzo delle sale della Provincia

1. Le sale di proprietà o nella disponibilità della Provincia, il cui uso viene richiesto per manifestazioni, vengono concesse nelle condizioni di fruibilità in cui si trovano e dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti. L'utilizzo di tali sale è subordinato al rispetto della destinazione prevalente stabilita dal regolamento, all'osservanza delle norme previste dai rispettivi regolamenti, nonché alle

eventuali indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

Capo IV

Albo dei beneficiari di provvidenze

Art. 23

Istituzione albo

É istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 24

Struttura dell'albo

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 25

Registrazioni

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 26

Gestione e aggiornamento

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempire a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.